

che in isprezzo di essa Legge, e dei Proclami relativi osa scandalosamente di contravvenire a così salutari provvidenze, e vigorosi divieti tendenti a preservare con questo importante Acquidotto una riguardevole parte del Trivigiano.

Fermamente però risoluto questo Ufficio di por freno efficacemente a così detestabili delinquenze, che produr potrebbero col temuto avvicinamento della Piave la fatal perdita della Brentella, e l'eccidio di 57. Ville, che da quella traggono la lor sussistenza, col presente Proclama analogo alla surriferita Sentenza fa pubblicamente intendere, e sapere:

1. Che nel Fiume Piave non possa chiunque fare alcuna Rosta dalle Prime Porte in Visnà di Pederobba fino per mezzo alla Villa di Rovigo, ecettuata la Rosta, che occorresse per dar acqua alla Brentella, e ciò sotto la pena fino a Ducati cento da L. 6: 4 a cadaun Contraffacente, che secondo li casi, e le reità sarà giurata da questa Presidenza, oltre le affittive, che sembrassero convenirsi contro li Recidivi, e Prepotenti: qual pena pecuniaria, qualunque sia per essere secondo il giudicato, sarà applicata metà all'Accusatore, e metà alla Cassa di questo Ufficio.

2. Che chissia non ardisca tagliar, nè cavar legnami, nè cespugli, o spini nelli detti Sa-